ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 15 gennaio 2014 presso la sede della Confcommercio – Imprese per l'Italia della provincia di Vicenza,

tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Produttive e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA Provincia di Vicenza rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero assistito da Mirka Pellizzaro

e

Le Organizzazioni Sindacali:
FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Umberto Marin,
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Enrico De Peron
UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Grazia Chisin

Premesso

- che la grave crisi economica che sta attraversando il Paese dal 2008 continua a mostrarsi con particolare gravità nel territorio vicentino coinvolgendo i settori del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che conseguentemente è a forte rischio la continuità di numerose imprese del settore determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in esso occupati;
- che obbiettivo comune delle parti è la salvaguardia dell'occupazione anche sostenendo il reddito dei lavoratori;
- che obiettivo comune è anche ricercare i presupposti e creare le condizioni per un rilancio dell'occupazione;
- che è intenzione delle parti anche attraverso il sistema della bilateralità attivare strumenti per sostenere il reddito dei lavoratori e incentivare l'occupazione;

- che l'art. 3 comma 17 della legge 92/2012 ha previsto, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di disoccupazione ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4 Legge 92/2012 subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali .

- Che l'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza ha verificato che, le proprie risorse finanziarie – tenuto conto anche degli impegni di spesa già presi - sono sufficienti a garantire interventi integrativi di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendali e per garantire interventi per incentivare e sostenere l'occupazione;

- Che rientra tra gli scopi e finalità previste dallo statuto l'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza l'avvio di forme di sostegno al reddito;

Tutto ciò premesso le Parti, condividendo l'opportunità di privilegiare strumenti che consentono il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali

Prendono atto

a) che lo statuto dell'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza è adeguato alle finalità dell'iniziativa di sostegno al reddito;
b) che l'Ente Bilaterale nei limiti delle risorse disponibili, si impegna a deliberare annualmente le somme finanziarie destinate alle forme di sostegno al reddito, finalizzate esclusivamente a consentire le iniziative di cui al presente accordo;

CONVENGONO LE SEGUENTI LINEE DI INTERVENTO

AZIONI DI TUTELA – SOSTEGNO AL REDDITO

a) Nel caso in cui le OO.SS firmatarie del presente accordo vengano a conoscenza, attraverso i lavoratori, di situazioni di crisi aziendali che possano comportare o abbiano comportato riduzioni di personale o dell'orario di lavoro, previa comunicazione alla Confcommercio di Vicenza, l'associazione Datoriale convocherà le aziende al fine di trovare le soluzioni più opportune per il mantenimento dei livelli occupazionali del presente accordo.

b) Al fine di accedere agli interventi di sostegno al reddito ivi compresa la cigs in deroga, dovrà essere sottoscritto un accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie del presente accordo territoriale. In tale accordo saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e la durata di corresponsione degli ammortizzatori corrisposti in costanza di rapporto di lavoro. All'accordo sindacale dovrà essere depositato all'Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza

c) Gli interventi, riservati ai dipendenti delle aziende di cui al successivo punto d) del presente accordo, con una anzianità di servizio non inferiore alle 90 giornate presso la stessa azienda, e i contratti a tempo determinato se gli interventi sono compatibili con la durata del contratto a termine, saranno i seguenti:

1. Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendale.

1.1 In caso di crisi che determini la necessità di sospendere la prestazione lavorativa, l'Ente Bilaterale riconoscerà al lavoratore sospeso in possesso dei requisiti previsti dagli artt 2, comma 4, e 3 comma 18 Legge 92/2012, un intervento integrativo lordo all'indennità erogata dall'INPS (ASPI) pari al 20% dell'indennità stessa. La durata massima dell'integrazione sarà di 90 giornate da computare in un biennio mobile.

1.2 Al fine di ottenere l'integrazione di cui al punto precedente le aziende, dovranno depositare presso l'Ente Bilaterale l'accordo sindacale di sospensione sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo. Verificata la regolare iscrizione, contribuzione e l'integrale applicazione del CCNL e dei contratti integrativi provinciali e/o aziendali, L'Ente provvederà a confermare telematicamente all'INPS l'intervento integrativo.

2. Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori nelle aziende che ricorrono al contratto di solidarietà.

2.1. Nel caso di ricorso al contratto di solidarietà, l'Ente Bilaterale riconoscerà al lavoratore, per la durata massima di 180 giorni nell'arco dell'anno 2014 un intervento integrativo pari al 10% della retribuzione lorda persa in applicazione del contratto di solidarietà, tenuto conto di un tetto massimo mensile per singolo lavoratore di € 100,00.

2.2 Al fine di ottenere l'integrazione di cui al punto precedente, il contratto di solidarietà sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo dovrà essere depositato presso l'Ente Bilaterale. Verificata la regolare iscrizione, contribuzione e l'integrale applicazione del CCNL e dei contratti integrativi provinciali e/o aziendali, L'Ente Bilaterale provvederà a erogare trimestralmente l'intervento integrativo.

3. Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori che sono sospesi a zero ore in cassa integrazione in deroga.

3.1. Nel caso di lavoratori sospesi a zero ore attraverso il ricorso dell'azienda alla cassa integrazione di deroga o straordinaria, l'Ente Bilaterale riconoscerà al lavoratore, per la durata massima dei giorni previsti dalle norme regionali e nazionali, un intervento integrativo pari ad € 9,00 per ogni giornata di sospensione a zero ore per ogni dipendente.

Tale contributo sarà erogato trimestralmente a consuntivo delle giornate di lavoro perse a presentazione del Libro unico del lavoro (L.U.L.).
3.2 Al fine dell'ottenimento da parte dei lavoratori dell''integrazione di cui al punto precedente le aziende, dovranno depositare presso l'Ente Bilaterale l'accordo sindacale di sospensione sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo. Dovranno inoltre comunicare mensilmente i nominativi dei lavoratori sospesi a zero ore e copia del L.U.L. L'Ente Bilaterale, verificata la regolare iscrizione, contribuzione e l'integrale applicazione del CCNL e dei contratti integrativi provinciali e/o aziendali provvederà ad erogare trimestralmente l'intervento integrativo.

d) ACCESSO ALLE INTEGRAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

L'accesso alle integrazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo sarà previsto ai lavoratori delle aziende regolarmente iscritte e contribuenti all'Ente Bilaterale da almeno 3 anni dall'atto della richiesta o da almeno diciotto mesi, se di costituzione successiva, e che applichino integralmente i CCNL e i contratti integrativi provinciali e/o aziendali.

Nel caso di aziende non iscritte all'Ente Bilaterale è prevista la possibilità di accesso alle integrazioni al reddito di cui al presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari agli arretrati degli ultimi 3 anni o da almeno diciotto mesi dalla data di costituzione se successiva.

AZIONI DI SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLA CRESCITA E SVILUPPO OCCUPAZIONALE

Le parti concordano che è obbiettivo comune e prioritario favorire la crescita professionale dei lavoratori, attivare misure necessarie per incentivare l'occupazione.

4 . Formazione e riqualificazione

La formazione è uno degli strumenti da privilegiare per creare buona occupazione.
E' importante assegnare una alta priorità alla variabile "persona" nei processi di riorganizzazione aziendale. Le persone sono l'elemento centrale nella vita di una impresa, la fonte del suo sapere e della sua capacità di innovare. In questo contesto di estrema incertezza, diventa di fatto indispensabile per le aziende e per i lavoratori creare percorsi studiati su misura e utili nei processi di riorganizzazione e innovazione.
Le parti, preso atto dell'alto tasso di disoccupazione presente nel territorio, propongono, per favorire e facilitare l'inserimento lavorativo di creare dei percorsi di riqualificazione professionale a favore dei lavoratori disoccupati o inoccupati
L'Ente Bilaterale nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla formazione dei lavoratori disoccupati o inoccupati, provvederà finanziariamente a sostenere tali azioni.

Le parti attraverso la banca dati per l'incontro domanda offerta di lavoro si faranno parte attiva per la promozione dei nuovi profili professionali

5 . Contributo alla crescita e sviluppo occupazionali

5.1 Alle aziende che assumono lavoratori qualificati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, o che confermano gli apprendisti ultimato il percorso formativo, sarà riconosciuto un contributo di euro 2.000,00 (duemila) da erogare in due rate semestrali entro 6 e 12 mesi dall'assunzione nel limite di 2 assunzioni per azienda.

5.2 Alle aziende che assumono lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi, sarà riconosciuto un contributo di euro 500,00 (cinquecento) da erogare alla scadenza dei primi 6 mesi dall'assunzione nel limite di 2 assunzioni per azienda.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato part-time i contributi sopra evidenziati saranno proporzionati alla percentuale del part-time.

Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato l'azienda potrà richiedere il contributo previsto al punto 5.1 dedotto del contributo già percepito e previsto al punto 5.2.

I contributi di cui ai punti 5.1 -5.2 saranno riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 01 gennaio 2014 e alle l'azienda regolarmente iscritte e contribuenti all'Ente Bilaterale da almeno 3 anni dall'atto della richiesta o da almeno diciotto mesi, se di costituzione successiva, e che applichino integralmente i CCNL e i contratti integrativi provinciali e/o aziendali.
L'Ente Bilaterale nei limiti delle risorse finanziarie provvederà finanziariamente a sostenere tali azioni.

Le Parti visto il contenuto del presente Accordo e l'eccezionalità del contesto economico, convengono:

- di monitorare periodicamente gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche alla luce di modifiche della situazione e/o all'evoluzione del quadro normativo.
- di impegnarsi a coordinare, in caso di crisi aziendale e /o occupazionale insistente anche su più province, gli accordi sindacali necessari per procedure di mobilità cigs e cigs in deroga.
- di impegnarsi a promuovere azioni formative a favore dei lavoratori
- di impegnarsi ad incontrarsi ogni anno entro il 30 settembre per valutare la necessità di introdurre eventuali correttivi al presente accordo.

Il presente accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2015 senza costi aggiuntivi per le aziende ed i lavoratori.
Nel caso di modifiche contrattuali o legislative le parti si impegnano fin da ora ad incontrarsi per adeguare il contenuto del presente accordo .

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto.

Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Provincia di Vicenza

Ernesto Boschiero _____

Mirka Pellizzaro _____

FILCAMS - CGIL

Umberto Marin _____

FISASCAT – CISL

Enrico De Peron _____

UILTUCS - UIL

Grazia Chisin _____